

**PCRI - Avvio procedura cancellazione d'ufficio Imprese Individuali dal Registro Imprese
DPR 247/2004 e art. 40 c. 1 DL 76/2020 - anno 2024**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTI

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il comma 1 dell'art. 40 del D.L. 16/07/2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247 del 2004, è disposto con determinazione del Conservatore, determinando dunque un trasferimento di competenza dal Giudice del Registro al Conservatore del Registro delle Imprese;
- la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;
- visto l'art. 2 del D.P.R. 23/07/2004, n. 247, recante Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, che prevede la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese quando l'ufficio del registro delle imprese rileva il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a. decesso dell'imprenditore;
 - b. irreperibilità dell'imprenditore;
 - c. mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - d. perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

VERIFICATO CHE

- dal Registro delle Imprese risultano iscritte, alla data del 22 maggio 2024, **n. 442 ditte individuali** che presentano una o più condizioni di cui all'art. 2 del DPR 247/2004, e per le quali risulta cessata la Partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate, di cui **n. 200 iscritte all'Albo Imprese artigiane**;
- la quasi totalità delle ditte individuali comprese nell'elenco allegato sub. 1 del presente provvedimento non dispone di un domicilio digitale o indirizzo PEC valido e attivo risultante dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO CHE

- è necessario proseguire nel costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, valorizzandone la funzione certificativa, nonché di restituire il dato sull'accertamento del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative nel Registro delle Imprese;
- per tutte le imprese è stata verificata l'*eventuale* cessazione della partita IVA come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 40 della norma richiamata, con la finalità di individuare le imprese con partita IVA ancora aperta e comunicare all'Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO CHE

- si rende necessario, a fronte dell'elevato numero dei soggetti destinatari del presente provvedimento, procedere alle comunicazioni inerenti il procedimento d'ufficio conseguente all'applicazione dell'art. 2 del DPR 247/2004, mediante le modalità riportate nel [provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021](#), già trasmesso al Tribunale di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, ovvero tramite:
 - a. pubblicazione dell'avviso di avvio e/o dei provvedimenti conseguenti all'Albo on line della Camera di Commercio di Padova nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento (in questo caso **il termine è di quarantacinque giorni** ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004);
 - b. iscrizione della notizia relativa all'avvio del procedimento d'ufficio o del provvedimento sulla posizione dell'impresa sia per rafforzare la modalità di comunicazione all'impresa del precedente punto a, sia per tutelare i terzi eventualmente interessati;
- nel caso delle poche ditte individuali risultanti dall'allegato sub. 1, dotate di un domicilio digitale valido ed attivo, l'Ufficio del Registro delle Imprese provvederà comunque ad inviare tramite PEC l'avviso dell'avvenuta iscrizione d'ufficio conseguente al presente provvedimento;

TENUTO CONTO CHE

- l'iscrizione della cancellazione delle imprese non più operative dal Registro delle Imprese si configura come un atto dovuto ai sensi del D.P.R. 247/2004;
- ai titolari delle imprese a cui il presente provvedimento plurimo si riferisce, è concesso, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 247/2004, un **termine di quarantacinque giorni dalla data di iscrizione dello stesso sulla posizione** dell'impresa per fornire riscontro di elementi atti a dimostrare la prosecuzione dell'attività sia tramite dichiarazione dell'imprenditore che tramite acquisizione di atti e/o fatti idonei a dimostrarlo, e che, in tal caso, il Conservatore può pertanto disporre di non procedere con la cancellazione dal registro delle Imprese delle imprese interessate;
- per le imprese per le quali si procederà alla cancellazione dal Registro delle Imprese per effetto del presente procedimento e che siano anche iscritte all'Albo artigiani, si procederà alla contestuale cancellazione dall'Albo artigiani dell'impresa con pari decorrenza, stante il necessario esercizio effettivo dell'attività artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 8.8.1985 n. 443 e degli artt. 3 e 4 della legge regionale 8.10.2018

n. 34;

DETERMINA

1. di dare avvio, al procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese **delle n. 442** imprese non più operative, riportate nell'allegato sub. 1 alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004 e della contestuale cancellazione dall'Albo Artigiani per le n. 200 imprese iscritte allo stesso;
2. di procedere alla notifica dell'avvio del provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un proprio domicilio digitale, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese;
3. di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPR 247/2004, mediante **affissione all'Albo on line della Camera di Commercio di Padova, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi** ai sensi del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021 e con iscrizione d'ufficio della notizia nella posizione dell'impresa risultante dal Registro;
4. di assicurare l'archiviazione della procedura di cancellazione d'ufficio, qualora nel suddetto arco temporale l'imprenditore interessato provveda alla presentazione degli atti non iscritti e/o depositati, contestualmente ad una formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività d'impresa;
5. di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi.

In qualità di Dirigente del Registro Imprese e quindi titolare della funzione di gestione dell'Albo delle Imprese Artigiani delegato dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34

DETERMINA, altresì

- di dare avvio della procedura di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane **per n. 200 imprese individuali** evidenziate nell'elenco riportato in allegato alla presente determinazione, con data effetto pari a quella della cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il Conservatore
e Dirigente del Registro Imprese
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)